AGLI ONOREVOLI SIGNORI CONSIGLIERI DI STATO DEL REGNO D'ITALIA...

Alfonso Capecelatro

AGLI ONOREVOLI

SIGNORI CONSIGLIERI DI STATO

DEL REGNO D'ITALIA

MEMORIA

IN FIRENZE
COI TIPI DI M. CELLINI E C.
alla Galileiana

1867

I.

Signori ,

Io mi presento dinanzi a voi con questo mio scritto , e il fo con animo sicuro e tranquillo; perocchè vengo a chiedervi che interpetriate una legge secondo giustizia, e che, se pur qualche dubbio rimane negli animi vostri, lo scogliate contemperando la giustizia con l'equità. Quest'armonia delle due cose, la quale fu sempre la gloria dei migliori interpetri delle leggi, vi dovrà parere tanto più degna di voi, in quanto che oggi si tratta d'una legge disgraziatamente punitiva, d'una legge che costringe molti non rei a peggiorare la propria condizione, e spesso ad abbandonare, con le dilette consuetudini, quanto aveano di più caro.

La legge del 7 luglio 1866 colpisce di soppressione gli ordini religiosi, in essa ricordati con vario nome, e attribuisce ai soppressi diverse pensioni. Ora il Consiglio del fondo pel Culto ritenne, fra le altre, come soppressa la mia congregazione napoletana di S. Filippo Neri (Girolamini), e dette a me ed ai miei compagni nel sacerdozio la pensione come a laici di monasteri possidenti, ai laici, o che si voglian dire conversi,

nulla (1). Io in nome mio e dei miei protestai due volte, riservando i dritti della mia congregazione, e non accettai le pensioni. Protestai per iscritto riservando i diritti prima quando mi furon mandati i moduli per le presa di possesso dei beni della congregazione, e poi nel verbale quando si venne all'atto della presa di possesso. Non accettai le pensioni dal ricevitore demaniale, aspettando di sottoporre alle Signorie Loro la risoluzione di alcuni dubbi, che mi sembrano gravi o degni d'ogni più matura riflessione. Io stimo che la congregazione filippina, o vogliam dire oratoriana, non sia compresa nella legge, ed altresì che, se per ipotesi compresa, non si possa trovare una ragione al mondo per dare ai suoi membri la pensione come a laici. In queste opinioni sono rifermato da molti nomini autorevoli, e segnatamente da cinque celebrotissimi avvocati napoletani, Francesco Correra, Francesco Casella, Francesco Cangiano, Michele Guida, Roberto Savarese, i quali misero a stampa perciò un apposito parere. Mi fo quindi a dimandare a loro, prestantissimi signori Consiglieri, che sono i più autorevoli o dirò anche i più sereni interpetri delle leggi, la soluzione dei due seguenti quesiti:

1.° Siamo noi Preti della congregazione dell'Oratorio di S. Filippo compresi nelle legge di soppressione, pubblicata con regio decreto del 7 luglio 1866?

2.° Se mai, per ipotesi, ci volessero considerare come inclusi nelle legge, quale pensione ci spetterebbe?

II.

Per poter giudicare della questione, che or si sottopone alle Signorie Loro, è necessario innanzi tutto dichiarare che cosa sia la congregazione dell'Oratorio di S. Filippo. Essa

(1) Ora che scrivo, si concede anco ai nostri laici una pensione, ed io, mantenendo impregiudicato ogni diritto, ringrazio chi la concede

si differenzia da tutti gl' instituti religiosi per due condizioni essenziali. La prima è che i suoi congregati non professano voti di alcuna sorta: la seconda, derivante dall'altra, che essi non costituiscono nè ordine nè congregazione religiosa, ma solo una congregazione ecclesiastica. Per queste ragioni assomiglia piuttosto ad altri associamenti della Chiesa, come a mo' d'esempio ai seminari, che non ai monasteri e ai conventi presi nel vero loro significato.

Quanto ai voti di qualunque sorta, noi non solo non li abbiamo, ma ci sono espressamente e formalmente vietati. S. Filippo non volle scrivere una *Regola* propriamente detta, ma permise solo che uno de'suoi compagni avesse raccolti alcuni *Statuti* (*Instituta Congregationis Oratorii, Romae*, 1612), nei quali non si comanda nulla, ma solo si ricorda per norma e a foggia di consiglio ciò che si suol fare costantemente dai Preti della accennata congregazione. Però negli *Statuti* oratoriani non si dice mai: Si comanda questo o quello, e nè anche *si farà* questo o quello, ma solo *si fa* questo o quello, come si può vedere in ciascuna pagina di quel librattino. Codesti Statuti dunque, parlando dei voti, dicono così: *Questo è lo stato costante e immutabile della congregazione, che i nostri non sien mai legati da verun vincolo di voti, di giuramenti o di promesse. Coloro che facessero altrimenti, sono privati del nostro istituto e dei beni* (1). E poi nella seconda parte degli Statuti, che dichiara la prima, si dice: *Poichè la nostra congregazione è stata istituita col solo vincolo della mutua carità, e non astretta da vincoli di voti, di giuramenti e di promessa qualsiasi..... si è decretato che se talvolta alcuni dei nostri volessero recedere da questo stato e legare i Padri e fratelli con qualsiasi vincolo di voto, di giuramento e di promessa, allora costoro (siano anche il maggior numero) restino liberi di entrare in quell'ordine religioso che sogliono, ma che l'altra parte, quantunque fosse pur di pochissimi, abbia tutti i beni della congregazione in qualunque luogo*

(1) *Instituta Cong. Orat*, Pars, 1, Cap IV, 1.

sian posti (1). Rimane dunque che non solo la congregazione di S. Filippo non abbia voti, ma che essi siano espressamente e formalmente vietati.

L'altra condizione essenziale dei Filippini è il non costituira un instituto *religioso* propriamente detto, o che è il medesimo una congregazione *religiosa*. Nel Proemio degli Statuti Filippini è detto: *La congregazione dell'Oratorio, piuttosto istituita da S. Filippo coi costumi, che non astretta da leggi, non ebbe alcuna* REGOLA *a sè propria, secondo le consuetudini degli* ISTITUTI RELIGIOSI (2). Poi nello stesso Proemio: *Egli* (S. Filippo) *mostrò questa via ai* PRESBITERI SECOLARI, *sebbene* DIVERSA DAI RELIGIOSI ISTITUTI EC. (3). Al Capo IV è detto: *I nostri non possono aggregare altre congregazioni Ma ciascuna Casa della congregazione, o meglio ciascuna famiglia, imitando la nostra, si regga e si governi di per sè.* Il che fu inteso così che la nostra Congregazione, differendo da tutti gli ordini religiosi, non ebbe mai comunicazioni tra casa a casa, mai Superiore generale in Roma o altrove: anzi nè anco il fondatore S. Filippo governò come capo generale le diverse case, fondate durante la sua vita. Infine al Cap VII, 8 si dice: *I nostri contribuiscono liberamente al vitto e al comune comodo, militando a proprie spese, nè osano lasciare la loro contribuzione di danaio, se con ragione loro non sia rimessa dal Preposito e dai Deputati.* A ciò si aggiunge che i Preti della congregazione di S. Filippo, ordinati a titolo di sacro patrimonio o di benefizio, dipendono in tutto dal proprio vescovo, come fu dichiarato da molti Brevi apostolici, e specialmente da quello di Papa Alessandro VII in data del 4 marzo 1622. Laondo il Van Espen canonista conosciutissimo e non sospetto dice: LA CONGREGAZIONE DI S. FILIPPO NON RICONOSCE VOTO ALCUNO DI RELIGIONE PER CUI IN NESSUN MODO PUÒ DIRSI ISTITUTO RELIGIOSO, COME OGGI

(1) *Instituta Cong. Orat.* Pars II Cap IV
(2) *Proem.*, Par. II, pag. 1
(3) Ibidem

SI PRENDE LA PAROLA, PEROCCHÈ NON CONOSCE I VOTI SOSTANZIALI DI RELIGIONE. SE PERÒ SI GUARDI ALLA DISCIPLINA DELLA VITA PRESCRITTA NELLE STESSE COSTITUZIONI ED OSSERVATA SIN ORA, SI VEDRÀ CHE ESSA È AL TUTTO CONFORME CON LA DISCIPLINA DEI CHERICI E DEI CANONICI VIVENTI INSIEME, SECONDO CHE FU DETTO NEL SINODO D'AQUISGRANA NELL'ANNO 816 (1). Però a buon dritto il dottissimo e incomparabile Bossuet, riunendo insieme i due caratteri essenziali della congregazione di S. Filippo, scrive: « I Preti di S. Fi« lippo formano una Compagnia, alla quale il suo fondatore « non ha voluto dare altre regole che i canoni, nè altri su« periori che i vescovi, nè altri voti solenni se non quelli « del battesimo e del sacerdozio: compagnia in cui una « santa libertà crea un santo vincolo; in cui s'obbedisce « senza dipendenza, si governa senza comando, si serba la « debita riverenza senza timore » (2).

III.

Veduto che sia la congregazione di S. Filippo, ponghiamo a disamina la legge del 7 luglio 1866. Questa legge ha un articolo 1.°, che dirai comprensivo e generale, e poi molti altri articoli i quali s'incardinano al primo, lo spiegano o ne deducono le necessarie illazioni. L'articolo primo dice: « Non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corpo« razioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, od i « conservatori e ritiri, i quali importino vita comune ed ab« biano carattere ecclesiastico ». In quest' articolo si comprendono due parti. Nella prima: *non sono più riconosciuti gli ordini, le corporazioni e le congregazioni* RELIGIOSE *regolari e secolari*, si abbracciano alcuni instituti religiosi, che si chia-

(1) VAN-ESPEN. *Juris Eccles. univ.*, Parte I, Tit. 53, n. 40, 46.

(2) BOSSUET, *Oeuvres*. — Il Superiore della nostra Congregazione è detto negli *Statuti: Primo tra gli eguali*; l'abitazione è chiamata Casa, e non mai Monastero o Convento.

meno coi nomi accennati: nella seconda si parla di altri istituti: *ed i conservatorj e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.* Dico innanzi tutto che le parole: *non sono più riconosciuti gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari,* formino una sola parte, perchè le voci ordini corporazioni e congregazioni non hanno alcun senso determinato e preciso senza le voce *religiose*, e questa viene posta una sola volta per abbracciare le tre parole antecedenti o determinarne il significato. Ciò che si aggiunge appresso *regolari e secolari*, serve naturalmente a comprendere i diversi generi di corporazioni e congregazioni religiose, che si possono o si vogliono immaginare.

Or bene, ponghiamo mente con animo pacato a questa prima parte dell'articolo, e la più spontanea considerazione che ci sfolgorerà dinanzi agli occhi è questa che coi diversi nomi qui si parli di istituti *religiosi*; di che sèguita evidentemente che dove non è il *religioso* non è applicazione possibile di questa prima parte dell'articolo della legge, e però non è soppressione. Ora quando si tratta del Filippino vi ha egli il *religioso?* vi ha l'ordine, le corporazione o la congregazione *religiosa?* Affermo di no. Invece del religioso vi ha il *prete secolare* o, che è lo stesso, *l'ecclesiastico;* invece della congregazione religiosa vi ha la congregazione *ecclesiastica.*

Ho già detto innanzi che i nostri Statuti dichiarano la congregazione Filippina non essere un sodalizio religioso, ed ho riformata la cosa con l'autorità certo non dubbia del Ven Espon. Ora il medesimo si può abbondantemente provare da molti testimoni autorevolissimi, i quali parlando dei religiosi, ovveramente degli ordini e delle congregazioni religiose dichiarano che non v'ha nè il religioso nè la congregazione religiosa, ove mancano i tre voti solenni o semplici di religione. San Tommaso parlando dei sodalizi religiosi scrive: « I tre voti di castità, povertà ed obbedienze sono « del tutto essenziali alla *religione*, per modo che senza di « essi non potrà esistere una religione (e che è il medesimo

« un istituto religioso) propriamente detta » (1). Il dottissimo Ferraris insegna: « La religione o l'istituto religioso « è uno stabile modo approvato dalla Chiesa di vivere in « comune dei fedeli, che tendono alla perfezione coi tre voti « di perpetua obbedienza, povertà a castità.... Il religioso « poi è una persona che, emessi i tre voti sostanziali in « qualche religione dalla Chiesa approvata, vive colà, la- « sciate le cure del secolo ec. » (2). Queste medesime verità sono ripetute da tutt' i canonisti moltissime volte, a troppo sarebbe lungo il seguirli per questa via. Ricordo solo il testimonio, certo non sospetto, di Calvino, il quale dice: « Re- « ligiosi presso noi si dicono propriamente coloro, i quali « votarono a Dio perpetua povertà, obbedienza o casti- « tà » (3). Passando dai canonisti ai giuristi più conosciuti il Merlin scrive: « Si chiama *religiosa* ogni persona che è « legata, sia con voti solenni, sia con voti semplici in una « associazione religiosa » (4). Il *Journal du Palais* dice: « La denominazione di COMUNITÀ O CONGREGAZIONE RELI- « GIOSA si adopra oggidì par designare ogni associaziono « d'individui dell'uno o dell'altro sesso che si legano con « *voti religiosi* a vivere sotto l'impero di certi statuti par- « ticolari » (5).

Nè vale si opponga che le parole *religioso*, e ordine o congregaziona *religiosa* vengano adoperata nella prima parte del primo articolo della legge non in senso proprio a giuridico, ma in senso largo. Ciò nè si può concedera nè prova nulla, sia porchè la parole di qualsiasi legga si vogliono intendere sempre nel senso proprio o giuridico, sia perchè anche nel senso largo, e dirò così estensivo la voce *religioso* include sempre una qualche maniera di voto almeno semplice. Di fatti

(1) *Summa Theol*, 2, 2 § 186, Art. 1.
(2) Citat. dal BOUIX, *De Jure regular*.
(3) CALVIN, *Lexicon Jurid*
(4) MERLIN, *Répertoire etc*, Tom. XXVII, pag 412, (Edizione di Brussello, 1828)
(5) *Journal du Palais*, Tom. III, pag. 835.

il dottissimo Suarez in un Trattato apposito dice: « Così « adunque gl'interpetri del diritto canonico nella rubrica dei « Regolari insegnano la parola *religioso* o *religiosa* presa « *strettamente* significare colui, che ha professato i tre voti « sostanziali in una religione approvata, in un senso *largo* « poi comprendere tutti coloro i quali per QUALCHE VOTO e « special modo di vivere si consacrano a Dio » (1). Dalle cose fin qui dette risulta dunque evidentemente che non si dia nè il religioso nè l'ordine o la corporazione religiosa ove manchino i voti.

Nè vale che alcuno si studi di porre differenza tra ordine e congregazione religiosa; perocchè queste parole spesso sono dai canonisti e giuristi prese promiscuamente, o, quando in senso diverso, si differenziano soltanto in cose accidentali, onde sempre mantengono la sustanza del religioso che è il voto. Anzi si può dire con certezza la sola differenza costante tra l'ordine e le congregazione religiosa esser questa, ricordata dal Suarez, dal Bouix e poi dal Merlin che l'ordine indichi tutt'i religiosi viventi sotto la stessa regola, e la congregazione una parte di essi, che hanno statuti speciali (2).

Inoltre ciò, che è stato scritto sinora, si può riferma re da quel che fu fatto dagli stessi legislatori moderni in varie soppressioni. Il primo e più valido esempio è quello delle soppressioni avvenute in Francia sullo scorcio del secolo passato. La prima legge che colpì tutt'i *religiosi* è del 19 Febbraio 1790. I Filippini non vi furono compresi, perocchè non erano religiosi; e però restarono in piedi. Nel 18 Agosto 1792 si sancì una nuova legge, nella quale vennero compresi i Filippini con queste parole: *Le corporazioni con-*

(1) SUAREZ, *De Relig.* Tractat. VII, Lib. II, cap. I. – I Filippini non hanno nè anche una voto annuale di castità, o una qualsiasi oblazione o offerta, come dicono Laonde, quando essi non abbiano ordine sacro, lasciano la congregazione o menano liberamente moglie innanzi la Chiesa senza bisogno di dispensa alcuna.

(2) Vedi SUAREZ e BOUIX, *Des religieux* passim; e MERLIN citat. Tom. VI, pag. 22

sciute sotto il nome di congregazioni secolari ECCLESIASTICHE, *come quella dei Preti dell'Oratorio* (1). Da codeste parole seguita apertamente che i Francesi non stimarono poter designare i Filippini col nome di congregazione *religiosa*, ma li chiamarono congregazione *ecclesiastica*, perchè essi in verità son ecclesiastici e non religiosi. L'Imperatore Napoleone I soppresse egli altresì quasi tutte le associazioni della Chiesa in Italia e vi comprese eziandio i Filippini, ma l'articolo primo della legge dice così: « Eccettuati ... ec. tutti « gli altri stabilimenti, corporazioni, congregazioni, comunie ed « associazioni *ecclesiastiche* di qualunque natura e denomina- « zione sono soppressi » (2). Infine nel 1855 quando in Piemonte si approvò una legge di soppressione, oltre del progetto approvato, ve ne fu un primo presentato dal ministero, nel quale si voleano comprendere le congregazioni ecclesiastiche, come è manifesto altresì dal contesto (3). In essa legge si evitò assolutamente la parola di congregazione o corporazione *religiosa*, perocchè ognuno sa che il religioso include i voti, e si disse solo corporazione *secolare*. Ecco il testo del progetto ministeriale. Art. 1.° Tutte le comunità e gli *stabilimenti di qualsivoglia genere* degli ordini monastici, e delle corporazioni regolari e SECOLARI esistenti nello Stato, sono soppressi; ovo ognun vede che si parla di corporazioni regolari, e di corporazioni secolari, ma non di corporazioni *religiose*, regolari o secolari come nella legge presente. Qui è tutta la differenza: la corporazione *religiosa* secolare è sempre corporazione *religiosa*, ossia con voti almeno semplici, e le congregazioni secolare è una congregazione ecclesiastica, e composta di preti che si chiamano preti secolari per opporli ai preti religiosi. Infine si noti a proposito di quel progetto ministeriale che all'articolo 10 è un capoverso, in cui specialmente sono assegnate le pensioni a coloro, che non vengono colpiti dal

(1) Vedi il testo della legge

(2) Decreto del 25 Aprile 1810 da Campiegne, nei *Decreti del Regno d'Italia* (Milano 1813)

(3) Vedi gli Atti del Parlamento

l'articolo 714 del codice civile, ossia che, non avendo voti, possono possedere in proprio. Il che è bene tenere fisso in mente per meglio convincersi di ciò che saremo per dire appresso.

IV.

Ma forse la Congregazione di San Filippo potrebbe mai esser compresa nella seconda parte del 1.° articolo, ove si parla di conservatorj o ritiri? Bastano poche parole a chiarire che no. Le parole conservatorj e ritiri sono state sempre adoperate nel parlare canonico o giuridico a dinotare certi peculiari associamenti di femmine; e io non so che mai alcuno abbia chiamata la congregazione Filippina un ritiro o un conservatorio. Nondimeno la cosa resterà anche meglio provata sol che si leggano le parole del relatore del disegno di legge, che poi fu approvato dal Parlamento. Egli dice dunque così: « Si « discusse inoltre dalla Commissione se si dovessero in questa « legge comprendere i conservatorj ed i ritiri, in quanto ve « ne sono alcuni, che possono riguardarsi propriamente come « istituti di beneficenza, la cui cura soltanto è tenuta da con- « gregazioni o corporazioni religiose; e però la soppressione di « essi non sarebbe corrispondente allo scopo, cui si mira con la « presente legge: e a prova della natura laicale di simili con- « servatorj e ritiri si addusse come nelle provincie dell'Ita- « lia meridionale erano sottoposti esclusivamente al potere « civile e lo sono tuttavia. Ma si è osservato che esistono « altresì conservatorj o ritiri, quali stabilimenti proprii di « congregazioni religiose, conosciuti sotto vari nomi di *Sacre « famiglie*, *Maestre pie*, *Orsoline del bambino Gesù* ec., « aventi una fondazione ecclesiastica e viventi con regola « approvata e con VOTI SOLENNI: e quelli senza dubbio si « comprendono nella classe delle istituzioni dalla legge col- « pite, perchè, se anco si propongono la educazione della « gioventù, la stessa per lo meno non è corrispondente ai

« bisogni dell'epoca; e valgono per questo corporazioni le
« osservazioni contenute nella relazione ministeriale per tutti
« gli ordini insegnanti ec.... Con questo intendimento venivano
« mantenute le parole conservatorj e ritiri nell' articolo 1.°
« del progetto, che però veniva mantenuto per intero » (1).
Dalle quali parole si rileva evidentemente che i conservatorj
e ritiri voluti sopprimere sono associamenti femminili, e che
per di più hanno voti solenni. E non insisto più su ciò, non
credendo che alcuno dei nostri avversari abbia neppur
pensato di collocarci in quest'ultima categoria di soppressi

V.

Ma poniamo pure per mera ipotesi che le cose fin qui
dette valgano un bel nulla, e che le parole ordini, corporazioni
e congregazioni religiose, non sian di per sè stesse
ben determinate e chiare. Come ci dovremmo noi comportare
per definirne il senso? donde ci potrebbe venire la luce?
Quando il senso delle parole del primo articolo non fosse
interamente preciso ed evidentissimo, egli è chiaro che il solo
modo da determinare con giustizia esso primo articolo della
legge, sarebbe quello di guardarle insieme e di compararlo
con tutti gli altri. I quali o chiariscono e determinano quel
primo, o provveggono alle conseguenze di esso.

Ora, per venire al fatto peculiare dei Filippini, vi ha forse
un solo articolo della legge, che non supponga i voti e la professione
religiosa; che non provvegga alle conseguenze dagli
uni e dall'altra? Certo no; ed io sfido l' uomo più sottile di
questo mondo a trovare tra' 38 articoli della legge quello che
provvegga ad uomini, come i Filippini, senza professione e
senza voti. La legge, che suppone i voti dall'un capo all'altro,
provvede ai religiosi in due modi: primamente loro dà alcuni
dritti di grande importanza, quasi come compensazione di

(1) *Atti ufficiali della Camera dei Deputati*, pag. 1530.

molti vantaggi perduti: secondamente, lor concede un assegno. Difatti nel secondo articolo si dice: « I membri degli « ordini e delle corporazioni e congregazioni religiose, con« servatorj e ritiri godranno dal giorno della pubblicazione « della presente legge del pieno esercizio di tutti i diritti ci« vili e politici » Ma di quali diritti civili e politici godrà il Filippino, se già li avea tutti nella maggiore estensione possibile per la mancanza assoluta di quei voti, che tolgono certi diritti civili o politici? L'articolo 3.° dice: « Ai reli« giosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 « avessero fatto nello Stato regolare professione di voti so« lenni e perpetui, e che alla pubblicazione di questa legge « appartengano a casa religiose esistenti nel Regno, è con« cesso un annuo assegnamento ec. » Ma il Filippino non professò nè nel 1864 nè mai, non fece voti solenni e perpetui, non appartiene a case religiose esistenti nel Regno nel senso monastico, poichè il Filippino non può passare di casa in casa, uscire dalla casa del Regno e andare nelle case fuori del Regno; mentre egli appartiene alla sua diocesi e soggiace al suo vescovo come ogni prete secolare (1). Lo stesso articolo terzo della legge al penultimo capoverso parla di nuovo di assegnamento, e richiedendo di nuovo le professioni prima del gennaio 1864, muta in meno la pensione, quando i voti, dice, sono *solenni e temporanei*. Ma il Filippino anche qui si trova in tali condizioni, che quest'ultimo capoverso non lo risguarda per nulla.

Gli altri articoli della legge deducono conseguenze dalle cose già dette, ponendo sempre il fatto dei voti e della professioni: il regolamento, che di sua natura particolareggia più, anche più minutamente discorre sempre di voti e di professione, ma non ha verbo che accenni a provvidenze per religiosi senza voti, e ciò evidentemente perchè non li sup-

(1) Addurrò un solo fatto. In parecchie diocesi si pubblica nel calendario ecclesiastico il notamento dei preti secolari morti nell'anno In esso si pongon sempre, tra i preti, i Filippini. Vedi i Calendari di Torino 1838, 1839, 1840, 1841, e così via

pone. Così per esempio il regolamento e i moduli chieggono per tutti la data della professione, il luogo, l'età in cui si fece, il nome di battesimo e il nome di professione, la qualità dei voti, il notamento delle masserizie del convento, date in uso e ciascun religioso nelle sua camere, o parecchie altre cose simili, che sono tutte incompatibili con lo stato Filippino.

Brevemente, o bisogna dire che il primo articolo della legge non comprese le congregazioni senza voti, ovvero che la legge intera, mentre provvide ai religiosi con voti, non provvide punto ai congregati senza voti. Ma questa seconda ipotesi è forse possibile? Rispondo ricisamente, no. Difatti il provvedere ai religiosi è un effetto necessario della soppressione, che priva alcuni enti morali ecclesiastici dei beni, del luogo di dimora, di alcuni mezzi speciali di onesto guadagno, e, ciò che è più, delle dilette consuetudini. Ora, se si provvede a taluni di questi, perchè non agli altri? Come si vorrebbe supporre che un legislatore voglia privar giovani e vecchi, sacerdoti e laici degli averi con cui vivevano, senza dar loro neanco un meschino sostentamento, e ciò nel solo caso che quest' infelici non abbiano emesso un voto, cui oggi la potestà civile vuole abolire? E poi, per quanto io sappia, non v' ha esempio di legge di soppressione in Francia, in Ispagna, in Italia, in Germania, nel Messico, nella quale agli attuali godenti dei beni non si sia in un modo o in un altro provveduto almanco con un briciolo di pane, quanto basti a cavarsi la fame. Nè si potrebbe opporre con apparenza di ragione che ai Filippini non si volle dar niente, mentre essi possono possedere in proprio; perocchè il poter possedere non val nulla, quando spessissimo non si possiede, e si è spesa gran parte della vita in certe condizioni, che hanno impedito e impediscono tutti gli altri mezzi di onesti guadagni. Oltre di che anche il canonico e il beneficiato posseggono in proprio, e non per ciò mai si soppresse canonicato e beneficio senza dare almeno la limosina di qualche soldo agli attuali investiti. Infine se il primo articolo della legge comprende anche religiosi senza alcun voto, perchè non accennare almeno in

qualo condizionn (sia pur pessima) si vogliono porre costero, privati degli averi, e, quel che è più, impediti di viver la vita che vissero sin oggi, non astretti da voto, ma giovandosi di quella libertà che, massime in società libere, vuol essere patrimonio invulnerabile di tutti i cittadini? Rimane dunque che quando non si voglia dichiarare ingiuste, capricciose e crudele il legislatore si deve dire che ei provvide soltanto ai religiosi con voti, perchè non ne suppose altri nella legge; si dove dire che non stimò veri religiosi, come di fatto non sono, coloro che non professano voti di sorta; e però non li colpì.

Questi principii, svolti finora interno ai Filippini, furono parecchie volte riconosciuti dai diversi legislatori, e diedero occasione a certi fatti, che rifermano e avvalorano le cose già dette. Nel 1806 i Francesi, facendo nel napoletano una generalissima soppressione di tutti i religiosi possidenti, non toccarono nè punto nè poco ai Filippini di Napoli. La Congregazione di Genova fu salva nel 1805 con un decreto imperiale (4 luglio 1805) in cui si dichiara CONGREGAZIONE LIBERA: « Les Prêtres reunis à Gênes de la congregation libre de « St. Philippe de Neri conserveront la jouissance des leurs « révenus et la faculté de vivre en communauté ». Per le stesso motivo i Preti di San Filippo non vennero considerati come religiosi, e però non soppressi prima in Prussia e poi nel Messico. Che se talvolta furono nominativamente eccettuati, come avvenne nella legge napoletana del 1862, ciò fu per cessare gli equivoci, e per ovviare all'errore comune, con cui si stima che i Filippini abbiano almeno voti semplici di religione.

VI.

Se non che contradiconn alle cose fin qui discorse con due obbiezioni; e dico con due, poichè non so che se ne adducano o se ne possano addurre altre di qualche peso.

Primamente ci dicono nel primo articolo si ha: « Non sono « più riconosciute nello Stato le congregazioni secolari ». Or la vostra è congregazione secolare? E se è, come dunque non sarebbe soppressa? Rispondo francamente che bene alla nostra congregazione si è dato il nome di congregazione secolare, sebbene non sempre nè solo esso nome; aggiungo anzi di più che il nome di congregazione secolare a ragione le si appropria, quando si prenda nel suo vero senso, ossia come sinonimo di congregazione ecclesiastica o di preti secolari; ma non perciò consento che essa resti soppressa dalla legge del luglio 1866.

Per verità ad esprimere l'associamento, non si trova parola più conveniente di quella di congregazione, e, ad esprimere la mancanza di obbligo verso le regole, si adopera quella stessa voce, che talvolta nelle congregazioni religiose può dinotare la mancanza dell'obbligo stretto a rigidissimo, che nasce dal voto solenne. Oltre di che, la parola *clero secolare*, servendo ad esprimere il clero del vescovo, a a distinguerlo dal clero religioso, pare che ninna voce possa meglio di questa esprimere la verità intorno ai Filippini: che cioè essi formano parte del clero episcopale o secolare che vogliam dire, e solo convivono insieme, anzi che essere separati, ciascuno nella sua peculiare dimora. Ma da ciò nè si distrugge nè si può distruggere la differenza sostanziale che corre tra la congregazione *religiosa* e secolare, e la congregazione solo secolare; perocchè quella suppone sempre ciò che è essenziale del sodalizio religioso, i voti; questa li esclude: quella con la giunta di *secolare* dopo la parola *religiosa*, mentre domanda il voto, si appaga anche del semplice; questa contradice sempre ogni maniera di voto.

La seconda obbiezione, che pare a prima giunta più speciosa della prima, ma che non vale nè punto nè poco, è codesta: la Cassazione di Torino dichiarò che i Filippini di Genova fossero compresi nella legge del 29 maggio 1855. dunque la lite è già decisa contro: a che più discuterne? Per verità la legge piemontese del 1855 è diffe-

rentissima da quella del 1866. Nella piemontese si dice: *Articolo* 1.° « Cessano di esistere quali enti morali ricono- « sciuti dalla legge le case poste nello Stato di ordini reli- « giosi ec. L'elenco delle case colpite da questa disposizione « sarà pubblicato con Decreto reale contemporaneamente « alla presente legge ». Ora in questo decreto reale fu nominativamente compresa la casa dei Filippini di Genova. Di qui surse una lite tra i Filippini e la Cassa ecclesiastica; ed essa lite, vinta da'Filippini due volte in altri tribunali, fu definitivamente da essi perduta nella suprema Corte di Cassazione in Torino. Quivi però la questione fu tutta diversa. Non si disputò punto intorno alla interpretazione di queste o quelle parole della legge; anzi, se fu disputato incidentalmente di ciò, tutti convennero che i Filippini non fossero ordine religioso. Lasciando stare le due Corti d'appello, che furono di questo avviso, la Difesa potè pubblicare sì fatte parole non ismentite da alcuno: « Che i Preti dell'Oratorio non costituiscano « un ordine religioso; che altro non sia la loro congregazione « tranne un sodalizio *ecclesiastico* secolare, ella è cosa ormai « incontrastata dalla stessa amministrazione della Cassa ri- « corrente » (1). La questione invece versò tutta intorno alle facoltà, date dal Parlamento al potere esecutivo. La Cassazione stimò che al potere esecutivo fosse stato concesso pieno potere legislativo, e che però restasse in suo arbitrio di nominare quello caso di Congregati che meglio gli talentasse. Così, secondo la suprema Corte di Cassazione, il decreto, che nominava la casa dei Filippini di Genova, fu esso stesso una legge, e però il Magistrato non potea per niuna ragione al mondo abolirla, nè neanco discuterla. Per meglio convincersi della cosa detta, ecco qui appresso uno dei considerandi della sentenza della suprema Corte di Cassazione; il quale dichiara apertamente il fatto; e noto che gli altri tre considerandi, che precedono la sentenza non fanno che svolgere e particola-

(1) *Riflessi ec. rassegnati alla Suprema Corte di Cassazione*, pag. 4 Torino ec

reggiare quello che adduco. Esso dice dunque così: « At-
« teso che da queste dissensioni (del parlamento) apparisce che
« niun ordine religioso fu conservato o soppresso con l' artico-
« lo 1.° della mentovata legge ma, fissato il concetto e le basi
« della soppressione, delegavasi *al potere esecutivo l'ufficio di*
« *compiere la* PARTE SOSTANZIALE *della stessa legge*, di pro-
« nunciare giudizio su ciascuno degli ordini religiosi esistenti
« nello Stato, e di fare l'elenco delle case che sarebbero col-
« pite dalle disposizioni di essa; egli è quindi certo, che il
« R. decreto in cui si ha tale elenco non è un mero regola-
« mento, ma *legge a parte* indispensabile e integrale di
« quella del 29 maggio 1855, e non è fatto in virtù del-
« l'articolo 6 dello Statuto, ma in virtù dell' indicata speciale
« delegazione del legislatore » (1). Appresso, gli stessi con-
siderandi dichiarano che il potere esecutivo compì qui, come
mandatario, il mandato del parlamento, e che se vi fu eccesso
nella esecuzione « il mandatario agì nello scopo e per l'opera,
« affidatagli in presenza del mandante, o senza di lui reclamo
« (ossia del parlamento) non vi è perciò luogo a querela di
« eccesso » (2). Dalle quali parole si deduce evidentemente
che la quistione dei Filippini di Genova non ha niun rap-
porto nè anco lontano con quella che ora si muove; laonde,
svanita questa obbiezione e la precedente, resta provato che
le congregazione di S. Filippo Neri non è compresa nella
legge del 7 luglio 1866 (3).

(1) Vedi la Sentenza di Cassazione (Torino 1.° Marzo 1858) firmata Manno PP. De Ferrari Rel., nella *Giurisprudenza degli Stati Sardi*, 1858, Part I, pag. 363.

(2) Ibidem.

(3) Mentre scrivo, una persona assai intelligente mi dice contro noi opporsi che nei Documenti, presentati alla Camera, e allegati al progetto di legge di soppressione, ve ne ha uno, in cui si dà lo stato delle case e delle rendite dei religiosi in Italia, e che in quello stato sono le case dei Filippini. Dunque, dicono, i legislatori che ebbero presenti quegli stati, vollero sopprimere anco i Filippini. Rispondo: 1.° che gli allegati non formano parte di alcuna legge, e però non valgono nè punto nè poco, specialmente quando le parole sono chiare

VII.

Mi sbrigherò ora in poche parole del secondo quesito che è assai più semplice quale pensione spetterebbe ai Filippini se mai fossero soppressi? A volerci dare una pensione, egli è forza considerarci, dirò così, con una finzione legale o meglio con una mera immaginazione come religiosi compresi nella legge del luglio, in cui di noi non è parola. Ora ai religiosi si dà da quella legge la pensione, distinguendo all'articolo 3 nei numeri 1, 2, 3 e 4 i sacerdoti dai laici, i possidenti dai non possidenti. Dunque seguendo quell'articolo ci son dovute le pensioni così: ai sacerdoti quelle di 600, 480, e 360 lire l'anno secondo l'età, e ai laici quelle di 300, 240, e 200 secondo l'età.

Ben è vero che all'ultimo capoverso dello stesso articolo 3 si fa una eccezione a queste regole generali delle pensioni per un caso speciale. Ma il caso speciale addotto: 1.° è oscuro; 2.°, comunque s'intenda, non è mai il caso che possa applicarsi ai Filippini, come pare che si sia voluto fare

Poghiamo a disamina quest'ultimo capoverso dell'articolo 3, il quale dice così: « Ai religiosi ed alle religiose, che « prima del 18 gennaio 1864 avessero fatto nello Stato re- « golare professione di voti *solenni* e *temporanei*, e che fino « alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e con- « tinuano ad appartenere a case religiose esistenti nel regno,

com'è nel fatto nostro; 2.° che gli allegati furono aggiunti al progetto ministeriale, e poi a quello della Commissione, ma non all'ultimo accorciato, il quale venne poi mutato in legge dalla Camera, 3.° che se alcuni dei legislatori intesero forse di sopprimere anco i Filippini, l'intesero perchè li supposero erroneamente religiosi, onde, mancato l'errore, manca altresì la intenzione. Difatti in questa materia in Italia oggi non si suole esser dottissimi, ed io mi sono assai delle volte incontrato con uomini colti e reputatissimi, che mi credevano frate nè più nè meno di un cappuccino

« è concesso l'annuo assegnamento, attribuito ai laici e con-
« versi nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell' ordine ».
Il significato di questo articolo è più che mai oscurissimo; perocchè il voto *solenne* o *temporaneo* nè esiste nè esistè mai in diritto canonico, quando le primissima condizione d'ogni voto solenne è la sua perpetuità. Ho dovuto correre ed anzi è corso un errore di redazione, siccome dichiarò l'onorevole sig. Ministro Tecchio nella seduta del 16 maggio 1867. E, poichè non si può supporre che sia sfuggito il senso della parola *temporaneo*, dobbiamo dire che non si sia posto mente al senso canonico della voce *solenne*, e che però questa sia errata. Posto ciò, i voti, quando non siano condizionati, sono *solenni* o *semplici*, *perpetui* o *temporanei*. Ora eccoato alla parola *temporaneo* non potendosi porre, com'è detto, la voce *solenne*, e nè anco la voce *perpetuo* senza contradizione, ne seguita che solo vi si possa unire quella di *semplice*. Sembra adunque che si volle parlare di voto semplice e temporaneo. Laonde io non veggo con quale ragione questo articolo si sia voluto applicare a coloro che han voti semplici e *perpetui*; e molto meno perchè ai soli sacerdoti, i quali hanno il voto *solenne* e *perpetuo* di castità. Pare piuttosto che esso sia fatto espressamente per gli ordini che hanno solo laici, dicendosi *assegnamento attribuito ai laici*. Dico anzi con certezza che tale fu il senso dato all'articolo da tutti il principio.

Ma che che sia di questo, che non riguarda le nostra congregazione, in qual guisa si fatto articolo eccezionale si potrebbe applicare ai Filippini? Pel voto *semplice?* Non lo hanno. Pel voto *temporaneo?* Non le hanno. I più di loro emisero un voto non di religione ma di sacerdozio; e questo è il voto di castità solenne e perpetuo. Se dunque la legge per finzione li considera religiosi, volendo pur trovare in essi i tre voti di religione, che non hanno, perchè non tener conto piuttosto del voto solenne di castità che hanno, anzichè immaginare in loro voti eccezionali e speciali, che non fecero mai? E poi quando voi ci volete ap-

plicara una legge punitiva, che non ci appartiene, quale ragione di giustizia o di equità potrebbe indurvi a scegliere la peggiore di tutte le condizioni fatte dalla legge, a questa proprio applicarci? Non si ha forse il diritto di chiedere che la legge sia intesa secondo equità, e che infino a che non è evidente il diritto contro alcuni, essa sia interpetrata benignamente in loro pro? Non siamo noi un popolo civile? O forse i popoli civili carcaron mai di aggravare le sorti dei cittadini sopra dubbi o interpretazioni arbitrarie? O io m' inganno, o questa non dev' essere la intenzione del governo del Re. Laonde io fo coraggiosamente e fiduciosamente appello alla vostra giustizia a alla vostra equità. Da voi mi attendo un giudicio, che senza violare la legge, confermi pienamente il diritto della congregazione cui rappresento, e mostri all' Italia che l'amore del giusto e dell'equo è ancor vivo e potente nei suoi figliuoli.

Firenze, 26 maggio 1867.

Alfonso Capecelatro.
Preposito della Congregazione di S. Filippo Neri di Napoli (Girolamini)